

Il Giudice del lavoro a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.07.13 osserva quanto segue.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso ex art. 28 legge n. 2330/13 depositato in cancelleria in data 9.05.13 la F. P. GILDA - UNAMS Degli insegnanti, ha chiesto, in uno al prof. Turturro Domenico, all'adito giudice l'accertamento dell'antisindacalità della condotta realizzata dalle amministrazioni scolastiche convenute nei confronti del Turturro, R.S.U. dell' istituto scolastico " " di Terlizzi, sanzionato dal dirigente scolastico per aver , in data 15.11.12, lasciata scoperta la propria classe per la durata di 5 minuti, per recarsi in segreteria al fine di richiedere la registrazione al protocollo di un documento afferente la propria attività di RSU.

Le amministrazioni scolastiche convenute resistevano alla domanda.

Il giudice ascoltata la discussione delle parti all'udienza odierna si è riservata la decisione.

IN DIRITTO

La domanda di parte attrice va accolta siccome fondata.

Preliminarmente non può che condividersi la ammissibilità del tipo di tutela richiesta, sia perchè il Turturro è rappresentante sindacale, sia perchè il documento che avrebbe dovuto depositare era la richiesta sottoscritta da 41 docenti e di cui il Turturro si era fatto portavoce, di convocazione straordinaria ed urgente di un Collegio di docenti per poter discutere e deliberare alcune proposte riguardanti l' applicazione delle normative adottate di recente in ambito scolastico.

Nel merito, non può non rilevarsi la singolarità della vicenda, nell' ambito della quale con encomiabile impegno e non poco dispendio di tempo, risorse (soprattutto cartacee) e costi, si è posto in essere una imponente macchina sanzionatoria che procedendo ai doverosi interrogatori e alla verbalizzazione degli stessi, delle varie persone coinvolte a vario titolo nella vicenda e tutto, per un ritardo del docente, di, pare, **appena 5 minuti**, nel tornare nella propria classe.

Con un ragionamento, se si vuole anche metagiuridico, ma di sicuro all' insegna della doverosa elasticità che, considerata la risibilità della contestazione si imponeva, forse, prima di iniziare a dar corso a tutto il procedimento, occorreva porsi una domanda del tipo:



" ma la contestazione di un ritardo di soli 5 minuti, non richiede una certezza matematica (al minuto) delle modalità di accadimento dei fatti che è quasi difficile da accertare?".

Spiegando meglio: ammesso che l' addetta al protocollo, la signora . abbia realmente apposto il timbro al momento del deposito, da dove si ricava la certezza che il suo orologio segnasse il tempo al minuto con precisione svizzera?

E se per caso andava indietro o avanti anche solo di 2 o 3 minuti, la contestazione continua ad avere un senso? Chi ha constatato l' assoluta precisione dell' orario?

Diverso sarebbe stato se ci fossero state contestazioni o lamentele in quel momento per il disagio procurato alla classe o agli altri docenti o all' istituto in genere onde poter constatare nel contraddittorio di più persone l' effettivo mancato rispetto dell' orario per una manciata di minuti.

Inoltre, sono agli atti, le dichiarazioni della teste ' , rese in data 29.1.13, che conferma che il ricorrente, durante la pausa ricreativa del 15.11.12, gli chiese di tenere sotto controllo la propria classe, cosa che puntualmente avvenne.

Nonchè, circostanza peraltro confermata da numerosi altri docenti nella loro dichiarazione testimoniale del 27.2.13, la l ammette che era solito accadesse che la segreteria non protocollasse l' atto al momento, ma se lo facesse lasciare per poi protocollarlo con calma.

Queste dichiarazioni, sono ritenute di particolare attendibilità per il numero delle persone che le hanno confermate e depongono per la pretestuosità del comportamento adottato dal dirigente scolastico nei confronti del Turturro che peraltro poteva, senza danno alcuno, beneficiare di un pò di tolleranza in più della durata comunque minimale di 5 minuti, attesa la sua veste di R.S.U., per la quale non avrebbe di certo avuto problemi a richiedere, ove ne fosse stato bisogno, della fruizioni dei permessi sindacali previsti.

Quanto precede depone per il ritenere la fondatezza della domanda con declaratoria di illegittimità ed antisindacalità della condotta posta in essere dal dirigente scolastico dell' I.I.S.S. di Terlizzi, e conseguente annullamento della sanzione disciplinare irrogata dal prof. Turturro con nota prot. ris. n. 26/2013 del 15.1.13. La regolamentazione delle spese, liquidate come da dispositivo segue la soccombenza, con distrazione.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 28 legge n. 300/1970



Accoglie

L'istanza proposta dall'organizzazione ricorrente e, per gli effetti dichiara la antisindacalità della condotta posta in essere dal dirigente scolastico dell' I.I.S.S. " " di Terlizzi, e conseguente annullamento della sanzione disciplinare irrogata dal prof. Turturro con nota prot. ris. n. 26/2013 del 15.1.13;

Condanna in solido, le amministrazioni scolastiche resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore della organizzazione ricorrente e del ricorrente Turturro Domenico che si liquidano in complessivi € 1.500,00, con distrazione.

Si comunichi ai procuratori costituiti.

Trani lì 22.07.2013

IL GIUDICE DEL LAVORO

M. A. La Notte Chirone

